



CITTA' DI GALLIPOLI

(Provincia di Lecce)

IL SINDACO

Ordinanza n. 95 del 04/07/2013

Oggetto: Disciplina inerente “ Attività di pubblico spettacolo, trattenimento musicale e/o danzante, negli stabilimenti balneari, strutture assimilabili ed esercizi pubblici di somministrazione di alimenti e bevande “.

Premesso che:

- l'art. 50 del D.lgs 267/2000 attribuisce al Sindaco la funzione di coordinare e riorganizzare sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio Comunale e nell'ambito dei criteri eventualmente indicati dalla Regione gli orari delle attività di pubblico spettacolo negli stabilimenti balneari, strutture assimilabili ed esercizi pubblici di somministrazione di alimenti e bevande;
- che il Consiglio Comunale, con deliberazione n. 38 assunta in data 25.06.2013, ha dettato gli indirizzi per la regolamentazione di dettaglio;

Vista la deliberazione di C.C. n. 38 del 25.06.2013;

Atteso che per l'esercizio delle varie attività di spettacolo ed intrattenimento è necessario il rilascio di apposita licenza di cui agli artt. 68, 69 e 80 del T.U.L.P.S.

Vista la Legge n. 214 del 22.12.2011;

Visto il R.D. 18 giugno 1931, n. 773 contenente il Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza;

Visto il R. D. 06 maggio 1940 , n. 635 contenente il Regolamento per l'esecuzione del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza;

Vista l'ordinanza balneare della Regione Puglia del 23.04.2013;

Tutto ciò premesso

ORDINA

che nel periodo compreso tra il 15 maggio e il 30 settembre siano osservate le seguenti disposizioni inerenti le attività di pubblico spettacolo:

Attività rientranti nelle disposizioni di cui all'art. 1 comma 1 , lettere “f” ed “l” del D.M. 19.08.96

Le attività autorizzate ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettere f (sala da ballo e discoteche) ed “ l” (luoghi all'aperto, ovvero luoghi ubicati in delimitati spazi all'aperto attrezzati con impianti appositamente destinati a spettacoli o intrattenti e con strutture apposite per lo stazionamento) del D.M. 19.08.96, poste negli spazi al chiuso e all'aperto, devono svolgersi inderogabilmente nell'orario compreso fra le ore 19,30 alle 04,00.

Solo allo scopo di consentire l'evacuazione del pubblico, è concessa mezza ora di comporta sull'orario di chiusura fissato.

**Attività musicale in PP. EE. (tipologie A-B-C-D)
Artt. 68, 69 e 80 del T.U.L.P.S**

Le attività di pubblico spettacolo, trattenimento musicale e/o danzante (concertini dal vivo, impiego di disc Jockey) art. 1, comma 1, lett. e) D.M. 18.09.96), soggetti ad autorizzazione di cui agli artt. 68, 69 e 80 del T.U.L.P.S., negli stabilimenti balneari, strutture assimilabili ed esercizi pubblici di somministrazione di alimenti, su tutto il territorio comunale , saranno consentite solo nelle seguenti giornate:

- l'ultimo sabato del mese di maggio;
- n. 2 serate per ogni settimana (venerdì e sabato) durante il mese di giugno e luglio;
- n. 3 serate a settimana durante il mese di agosto(venerdì, sabato e domenica) ad eccezione della settimana di ferragosto(dal 12 al 19 compreso) in cui si potranno svolgere attività di intrattenimento musicale e danzante ogni giorno della settimana;
- primo sabato del mese di settembre;
dalle ore 10,00 alle ore 03,00, con interruzione della musica dalle ore 14,00 alle ore 16,30;

Gestori dei suddetti esercizi, già autorizzati ad effettuare trattenimenti musicali per tutto il periodo estivo, devono conformarsi a detti orari e giornate dalla data di entrata in vigore della presente ordinanza. I titoli autorizzatori rilasciati, sono integrati dalla presente prescrizione ai fini dell'applicazione delle sanzioni previste dalla disciplina di settore e segnatamente da quelle stabilite dall'art. 9 del T.U.L.P.S.

E' fatto divieto assoluto di utilizzo di vocalist durante lo svolgimento di tutte le tipologie di manifestazioni musicali e trattenimenti danzanti, per tutto il periodo di validità del presente provvedimento. Tale divieto si applica anche per le varie tipologie di spettacolo ed intrattenimento autorizzate presso i pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande.

Deroghe

Il Sindaco, ai sensi della disciplina vigente in materia e segnatamente dell'art.6, comma 1, lettera h) della L.447/95, potrà rilasciare autorizzazione in deroga , sia ai limiti di rumorosità che agli orari stabiliti dalla presente ordinanza per le seguenti tipologie:

1. manifestazioni temporanee da svolgersi su aree pubbliche legate a fiere, sagre, feste paesane ecc.
2. concerti;

3. manifestazioni a particolare valenza turistico – ricettiva da svolgersi in locali autorizzati ai sensi degli artt.68, 69 e 80 del T.U.L.P.S limitatamente ai mesi di giugno e di luglio e comunque per eventi e concerti di particolare risonanza e / o afflusso di pubblico, previa istanza, debitamente motivata, da presentarsi agli Uffici competenti, almeno, dieci giorni prima dell'evento.

Diffusione musica in PP.EE. (tipologie A-B-C-D)

Le attività di semplice diffusione musicale (espletata con strumenti meccanici), soggette a presentazione di segnalazione certificata inizio attività (che non rientrano negli artt. 68, 69 e 80 del T.U.L.P.S.) è consentita fino alle ore 01.30 con interruzione della musica dalle ore 14,00 alle ore 16,30;

Nel periodo compreso 1 ottobre e 14 maggio gli orari da osservarsi saranno i seguenti:

Attività rientranti nelle disposizioni di cui all'art. 1 comma 1 , lettere “f” ed “l” del D.M. 19.08.96

dalle ore 10.30 alle ore 04,00;

Attività musicale in PP. EE. (tipologie A-B-C-D) Artt. 68, 69 e 80 del T.U.L.P.S

dalle ore 08,00 alle ore 01,30 nelle giornate di venerdì e sabato;

Deroghe

Sono concesse deroghe nel periodo natalizio e carnevalesco, previa istanza, debitamente motivata, da presentarsi agli Uffici competenti, almeno, dieci giorni prima dell'evento.

Diffusione musica in PP.EE. (tipologie A-B-C-D)

dalle ore 08,00 alle ore 24,00

Insonorizzazione

Le attività di intrattenimento musicale effettuate nei pubblici esercizi di cui alle tipologie “ A-B-C-D “ e nei locali di pubblico spettacolo e di intrattenimento, devono svolgersi, negli spazi al chiuso ed all'aperto, senza superare i limiti massimi di esposizione al rumore in ambiente interno, in ambiente esterno ed abitativo previsti dalla normativa vigente in materia di inquinamento acustico. Ove necessario, dovranno essere eseguiti idonei lavori di insonorizzazione.

Norme finali

La presente ordinanza sostituisce ogni precedente disposizione comunale in materia di attività di pubblico spettacolo ed intrattenimento.

Le violazioni alle disposizioni della presente ordinanza sono punite con l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 25,00 ad euro 500,00 (art. 3 del “ Regolamento Comunale per l'applicazione delle sanzioni amministrative per violazioni alle

norme delle ordinanze e dei regolamenti comunali “ approvato con delibera del Commissario Straordinario n. 67 del 3.11.2011).

In conformità a quanto disposto dall'art.10 (abuso) del T.U.L.P.S. (R.D. 18.06.1931 n.773), qualora nello stesso anno solare vengano riscontrate due o più violazioni alla disciplina degli orari si applica la sanzione accessoria della sospensione dell'attività.

DISPONE

che la presente Ordinanza venga pubblicata all'Albo Pretorio e sul sito istituzionale del Comune e che ne venga data pubblicità attraverso gli Organi di Stampa e di informazione; che la presente Ordinanza venga trasmessa al Comando di Polizia Municipale competente per territorio ed a chiunque altro spetti di farla osservare; che sia notificata a tutti gli operatori interessati.

INFORMA

Avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso al T.A.R. della Regione Puglia entro il termine di 60 giorni dall'avvenuta pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di 120 giorni.

IL SINDACO

f.to Dott. Francesco M. ERRICO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Certifico che la presente ordinanza viene pubblicata dal al
all'albo pretorio del Comune.

Gallipoli, li

IL MESSO COMUNALE